ASL 8 TTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

Deliberazione N. 632

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 6 GIU. 2007

OGGETTO: Regolamento aziendale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria.

**Il Direttore Amministrativo**
**Certifica**
La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal 6 GIU. 2007 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

**Direttore Amministrativo** Dr. Giovanni Maria Soro

**Direttore Sanitario** Dr. Giorgio Sorrentino

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA

<< "**VISTO** il D.lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 229/99;

**VISTO** il D.P.C.M. 27/03/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.";

**VISTI** i CC.NN.LL siglati in data 08/06/2000 ed in data 03/11/2005 della Dirigenza medico-veterinaria e della Dirigenza sanitaria del S.S.N.;

**VISTA** la Legge n. 248 del 04/08/2006;

**VISTA** la L.R. n. 10/2006;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 24/04/2007 è stato approvato il tariffario Aziendale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;

**CONSIDERATA** l'esigenza, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi intervenuti nella disciplina dell'istituto contrattuale di cui trattasi, di fornire all'intera materia una più organica regolamentazione in ordine alle modalità organizzative, di svolgimento e di controllo delle attività sanitarie rese a pagamento in regime libero-professionale dal personale dell'area medica-veterinaria e dalle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario;

**DATO ATTO** che la proposta di regolamento per lo svolgimento della libera-professione intramuraria e delle attività sanitarie aziendali a pagamento predisposta dall'Azienda, è stata oggetto di concertazione con le OO.SS. della Dirigenza sanitaria e medico-veterinaria maggiormente rappresentative, unitamente alle quali, a conclusione delle trattative di cui ai verbali del 18/12/2006, 12/01/2007, 18/01/2007 e 29/01/2007, si è giunti alla sottoscrizione del testo definitivo, allegato al presente atto per farne parte integrante;

**DATO ATTO** inoltre, che con la nota prot. n. 2568/P del 08/05/2007, a tutt'oggi priva di riscontro, si è provveduto a fornire informazione preventiva alle OO.SS. maggiormente rappresentative del Comparto sulla predisposizione del regolamento in oggetto ed a richiedere alle stesse di esprimere al propria valutazione circa le modalità di ripartizione dei proventi previsti per l'attività di supporto effettuata dal personale del comparto;

**CONSIDERATO** pertanto, nelle more di una definizione condivisa delle suddette modalità di ripartizione dei proventi relativi all'attività di supporto, di provvedere, in via transitoria, a destinare al personale interessato le medesime percentuali già previste dal regolamento precedentemente vigente di cui alla deliberazione n. 534/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTE** inoltre le note dell'O.S. Anpo del 16/04/2007 e dell'O.S. UIL FPL del 24/04/2007 relative a richieste d'integrazione del regolamento in oggetto, che si intendono approvate dalle parti divenendo parte integrante dello stesso e che pertanto si allegano al presente atto per farne parte integrante;

**RITENUTO** pertanto, di approvare e di prendere atto del regolamento aziendale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

- di approvare e di prendere atto del "Regolamento aziendale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza sanitaria e medico-veterinaria" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ASL 8 CIO
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari

Segue Delibera n. 632 del - 6 GIU. 2007

- di determinare l'entrata in vigore del medesimo con decorrenza dalla data del presente atto;
- di dare atto che cessano di avere efficacia tutte le pregresse disposizioni aziendali in materia, tranne quelle esplicitamente fatte salve, anche provvisoriamente, dal presente atto.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
**(Dott. Giovanni Maria Soro)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**
**(Dott. Giorgio Sorrentino)**

**IL DIRETTORE GENERALE**
**(Dott. Gino Gumirato)**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA U.S.L. N° 8 CAGLIARI

La presente copia, composta di n. 31 fogli è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio - DPR 28.12.2000 n. 445

*Cagliari* ..... 6 GIU. 2007

L'IMPIEGATO DELEGATO
*(Maria Concetta Stancampiano)*

ASL 8 CTTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

*Via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius*
*Codice fiscale e partita IVA 02261430926*
*Telefono: 070/6093259 fax 70/6093265*
*www.asl8cagliari.it*

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA-PROFESSIONE INTRAMOENIA E DELLE ATTIVITA' SANITARIE AZIENDALI A PAGAMENTO

# DIRIGENZA SANITARIA e MEDICO-VETERINARIA

## 1. Riferimenti normativi ed attività disciplinata

Il presente Regolamento aziendale, adottato ai sensi degli artt. 54 e seguenti del CC.CC.NN.L. 8/6/2000, così come integrato dal CCNI 03/11/2005, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica e dal D.P.C.M. 27/3/2000 definisce le modalità organizzative dell'attività libero-professionale e dell'attività commerciale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario nonché le modalità di svolgimento delle attività sanitarie rese a pagamento da parte del personale dell'A.S.L. . n. 8 su richiesta di utenti singoli, associati, aziende o enti.

Il presente documento si compone di tre parti:

a) **regolamento della libera-professione intramoenia;**

b) **regolamento delle attività aziendali a pagamento.**

c) **regolamento delle attività richieste dall'Azienda ad integrazione dell'attività istituzionale.**

CGIL MEDICI
FP CGIL SANITÀ
ANAAO
ESMED
FASSID ACOI
CISL MEDICI
AAROI
SMI
ALPE
SNABI
UIL FPL
SINAFO

## 2. Organismi aziendali di promozione e verifica.

Ai sensi dell'art. 54 comma 6 del C.C.N.L. 08/06/2000 e dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 27/03/2000, l'Azienda istituisce la **Commissione paritetica per la Libera-professione** con la seguente composizione:

- **componenti di parte aziendale**:

- Direttore Sanitario (o suo delegato) che la presiede;
- Direttore Amministrativo (o suo delegato);
- due referenti per l'attività libero professionale intramoenia della ASL;

- **componenti di parte sindacale:**

- rappresentante OO.SS. dirigenza medica per i servizi territoriali;
- rappresentante OO.SS. dirigenza medica per i PP.OO.;
- rappresentante OO.SS. dirigenza veterinaria;
- rappresentante OO.SS. dirigenza sanitaria non medica.

nominati dalle OO.SS. in base al criterio della maggior rappresentatività.

I compiti della Commissione per la Libera Professione sono riepilogati nei seguenti punti:

- proporre i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero-professionali;
- controllare e verificare il rispetto dei tetti dei volumi prestazionali dell'attività libero-professionale quantificati secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
- proporre alla Direzione Generale le sanzioni da comminare ai dirigenti per il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai successivi art 6 e 7 ;
- esprimere il parere alla Direzione Generale sulla richiesta inoltrata dai dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, intendono esercitare la Libera Professione in altra struttura aziendale o in disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che gli stessi siano in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina;

## 3. Ufficio aziendale per gli aspetti sanitari della Libera-Professione Intramoenia.

Con il presente Regolamento l'AZIENDA USL 8 si riserva la facoltà, in sede di riorganizzazione delle strutture, dei servizi e delle U.O. conseguenti all'adozione dell'Atto Aziendale, di prevedere l'istituzione di apposito Ufficio aziendale, in staff alla Direzione Generale, per la cura degli aspetti sanitari inerenti lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia, tra i quali la valutazione, in contraddittorio con i dirigenti interessati, della congruità delle tariffe professionali proposte dagli stessi ai sensi dell'art.17, predisposizione di tariffari riferiti a prestazioni ancora non ricomprese nel Nomenclatore Tariffario Regionale e la predisposizione, in favore degli utenti, dei preventivi di spesa complessiva in relazione alle prestazioni libero-professionali in regime di ricovero, day-hospital day-surgery di cui all'art. 18.3.

## 4. Personale al quale si applica il presente Regolamento.

La presente disciplina si applica al personale dirigente del ruolo sanitario, nonché, in relazione ai soli incentivi economici, il personale tecnico-sanitario, infermieristico ed amministrativo del comparto impegnato nelle differenti attività di supporto all'erogazione dei servizi a pagamento effettuati in regime di attività libero-professionale in base alle modalità di partecipazione indicate nelle specifiche sezioni che compongono il presente Regolamento aziendale.

Il presente Regolamento si applica inoltre al personale sanitario dirigente, dipendente dell'Università degli Studi di Cagliari, che opera in forma strutturata ed in regime convenzionale con il S.S.N. per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica universitaria, che abbia formalmente optato per l'esclusività del rapporto e che svolga attività libero-professionale.

### *4.1 Personale dirigente*

Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario dipendente dall'A.S.L. n. 8 di Cagliari con rapporto di lavoro esclusivo e che esercita l'attività libero-professionale nelle forme previste dall'art. 15-quinquies, comma 2 del d.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni .

I dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per lo svolgimento dell'attività libero-professionale extramuraria possono revocare l'opzione entro il 30 novembre di ogni anno.

### *4.2 Personale di supporto all'attività libero-professionale intramoenia*

Il personale non dirigente del ruolo sanitario e del ruolo amministrativo partecipa alla Libera Professione intramoenia svolta dai dirigenti del ruolo sanitario nelle seguenti forme:

a. **attività di supporto diretto**;
b. **attività di supporto indiretto**.

Le forme sopraindicate differiscono sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione all'attività libero professionale che per quanto attiene le modalità retributive. Nei commi successivi sono dettagliate le peculiarità di ciascuna delle due forme di partecipazione.

In ogni caso, il personale con rapporto di lavoro part-time non può partecipare all'erogazione di prestazioni in regime libero-professionale.

#### *Attività di supporto diretto*

Svolge attività di supporto diretto il personale che, con la propria presenza e specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto all'erogazione della prestazione.

La partecipazione del personale che presta supporto diretto allo svolgimento delle attività libero-professionali è volontario e non può in alcun modo essere imposta dall'azienda e le prestazioni dovranno essere effettuate esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, secondo le modalità previste dal successivo art. 6 e, a fronte dell'attività svolta gli sarà riconosciuto un compenso proporzionale alla tariffa di vendita della prestazione, nella misura percentuale indicata nella tabella 1 dell'art. 18 (pag.17).

Ai fini della ripartizione dei compensi, i dirigenti che svolgono la Libera Professione indicano il nominativo del personale che ha svolto l'attività di supporto diretto nel foglio di attività "modello RM-2, consegnato alle Direzione Sanitarie dei Presidi Ospedalieri, dei Distretti, Dipartimenti e Servizi ai fini della liquidazione.

Gli aspetti organizzativi relativi alla partecipazione del personale di supporto diretto sono gestiti all'interno di ciascuna Unità Operativa.

#### *Attività di supporto indiretto*

Si intende per attività di supporto indiretto l'insieme delle attività necessarie per l'esercizio della Libera Professione, ma dedicate in modo indistinto anche all'attività istituzionale. In particolare è da considerare supporto indiretto l'attività di assistenza prestata dal personale amministrativo e non, che svolge nell'azienda le attività correlate all'organizzazione della libera professione, quale il personale assegnato alle U.O. del Servizio Bilancio e del Servizio Personale, nonchè gli operatori assegnati alla riscossione del ticket ed al Centro di Prenotazione delle prestazioni (CUP).

L'attività di supporto indiretto è svolta di norma in orario di servizio ed al personale ad essa impegnato sarà riconosciuto un compenso proporzionale alla tariffa di vendita della prestazione nella misura percentuale indicata nella tabella 1 dell'art. 17 (pag. 15), rapportata, nel caso degli operatori degli Uffici ticket, ai giorni di effettiva presenza in servizio e nel caso degli operatori CUP sarà invece rapportata al numero di prenotazioni effettuate per Presidio Ospedaliero.

## 5. Tipologie e forme dell'attività libero-professionale.

L'attività libero-professionale può essere esercitata nelle seguenti forme:

### A) LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

**INTRA MOENIA NORMALE – INTRA MOENIA ALLARGATA**

**(art. 55 comma 1 lett. a/b - art. 56 C.C.N.L. 08/06/2000)**

- In regime ambulatoriale, di ricovero, di day hospital e day surgery, di diagnostica strumentale e di laboratorio da svolgersi sia in forma individuale che in equipe. In questa tipologia rientra anche l'attività di redazione di relazioni medico-legali a favore di singoli utenti.

### B) ATTIVITA' AZIENDALI A PAGAMENTO

**(art. 55 comma 1 lett. d - art. 58 C.C.N.L. 08/06/2000)**

- Libera professione a favore di singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- Attività richiesta da terzi all'Azienda, e disciplinata da convenzione o come prestazione occasionale, anche al fine di consentire una riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
  In questa tipologia rientra anche l'attività di redazione di relazioni mediche a favore di aziende private ed enti assicuratori.
- Attività richiesta da terzi, enti pubblici e/o privati e strutture sanitarie non accreditate, in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

### C) LIBERA-PROFESSIONE INTEGRATIVA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

**(art. 55 lett. comma 2 C.C.N.L. 08/06/2000)**

- Attività richiesta dall'Azienda ai propri dirigenti ad integrazione delle attività istituzionali, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in particolare in presenza di carenze d'organico. Tale attività, il cui costo è interamente sostenuto dall'Azienda, potrà essere richiesta ed effettuata esclusivamente dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
- Si considerano inoltre prestazioni libero-professionali integrative dell'attività istituzionale le prestazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 03/11/2005.

## 6. Prestazioni erogabili in regime libero-professionale.

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. La suddetta autorizzazione o il diniego della stessa dovranno obbligatoriamente essere motivati ed espressi in forma scritta entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente interessato.

In via generale ogni prestazione o servizio erogati dall'azienda in regime S.S.N. possono essere offerti in regime libero-professionale.

Poichè sono da considerarsi attività d'istituto rientranti nei livelli minimi ed essenziali d'assistenza, non è consentita l'erogazione in L.P.I. delle seguenti prestazioni:

1. attività di vigilanza e di prevenzione da parte di dirigenti medici, veterinari e sanitari istituzionalmente addetti a tali attività;
2. prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti, come da richiesta medica;
3. ricoveri d'urgenza in tutte le U.O.;
4. ricoveri ordinari nelle U.O. di terapia intensiva e rianimazione, unità coronariche dialisi;
5. ricoveri ordinari di malati terminali;
6. trapianti d'organo;

Sono inoltre escluse dall'esercizio della Libera-professione intramoenia le prestazioni prive di solida evidenza scientifica quali quelle non previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale e/o Nazionale.

Ciascun professionista può erogare una prestazione prevista dalla propria disciplina in regime libero-professionale purché lo stesso svolga la stessa prestazione anche in regime istituzionale e fatto salvo quanto indicato al primo capoverso.

Qualora un professionista voglia erogare una prestazione non svolta in regime istituzionale o non svolta affatto dall'azienda, deve inoltrare specifica richiesta alla Commissione paritetica aziendale che, valutati sia gli aspetti sanitari che quelli organizzativi, può proporre al Direttore Generale, l'autorizzazione all'erogazione.

## 7. Modalità di svolgimento delle prestazioni libero-professionali.

Lo svolgimento dell'attività libero-professionale deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, anche straordinario, dai turni di reperibilità e di guardia notturna istituzionale di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 03/11/2005.

La stessa non può inoltre essere effettuata durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, infortunio, ferie, riposi compensativi, astensione obbligatoria per maternità e permessi previsti dalla normativa vigente, ed in tutte le altre assenze che non permettono lo svolgimento della normale attività lavorativa;

In caso di motivate necessità e principalmente al fine di salvaguardare il principio della continuità assistenziale, il dirigente può effettuare prestazioni in regime libero-professionale anche durante i periodi di ferie o di riposo compensativo, previa comunicazione al Direttore Sanitario di P.O. e al Dirigente responsabile della U.O. di appartenenza.

Le funzioni di controllo del corretto svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia ai sensi del presente articolo, sono di competenza delle Direzioni Sanitarie di P.O., e dei Responsabili dei Servizi sanitari territoriali e dei Dipartimenti, i quali, accertate eventuali situazioni difformi ed il mancato rispetto delle suddette disposizioni, provvedono a segnalare il caso alla Commissione Paritetica di cui all'art. 2 che proporrà al Direttore Generale le sanzioni da comminare al dirigente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale di supporto di cui al precedente art. 3.2.

Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario S.S.N.

E' fatto assoluto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero-professionale intramoenia di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Regolamento aziendale.

## 8. Limitazioni allo svolgimento della L.P. .

Tutte le attività relative all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Regolamento aziendale, svolte al di fuori dell'orario di servizio, non possono complessivamente comportare un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

I criteri generali per l'individuazione dei volumi prestazionali istituzionali in riferimento al monte orario annuale di impiego del singolo dirigente sono quelli definiti nel documento del 23/05/2006 "Linee di indirizzo regionali in applicazione dell'art. 9 C.C.N.L. 03/11/2005 area dirigenza medico-veterinario del S.S.N.", allegato 1.

Per quantificare i volumi massimi di attività che possono essere resi in regime libero-professionale da ciascun dipendente, si valuta il volume orario e/o prestazionale dell'attività istituzionale svolta da ciascuna U.O. e si divide per il numero di dirigenti della stessa U.O.. Il risultato rappresenta il tempo massimo annuo che ciascun dirigente di quella U.O. potrebbe dedicare all'attività libero-professionale.

Per l'attività di ricovero la valutazione sarà riferita anche alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni.

Al fine delle verifiche dei volumi orari e prestazionali dell'attività libero-professionale di cui al precedente capoverso, i dirigenti responsabili di struttura complessa che svolgano la suddetta attività, sono tenuti alla documentazione dello svolgimento delle prestazioni in ALPI mediante utilizzo del sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

La Direzione Generale, nel rispetto del suddetto limite orario, negozia con i singoli dirigenti il volume massimo di prestazioni libero-professionali sulla base dei volumi di attività istituzionale previsti e/o concordati in sede di definizione annuale di budget[1],.

L'Azienda individua nelle Direzioni Sanitarie di P.O. e nei Dirigenti Responsabili dei servizi sanitari territoriali e dei Dipartimenti la responsabilità della funzione di rilevazione e monitoraggio dell'attività libero-professionale intramoenia, con particolare riferimento ai volumi orari delle relative prestazioni erogate in rapporto ai volumi orari dell'attività istituzionale, ed affida inoltre alle suddette strutture l'onere della predisposizione di sistematica reportistica da inviarsi per la verifica alla Commissione Paritetica (di cui all'art. 2) alla quale, ai sensi dell'art. 54 comma 6 del C.C.N.L. 08/06/2000, spetta il controllo su eventuali variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in LPI.

L'accertamento da parte della Commissione Paritetica del superamento dei limiti del volume di attività oraria e/o prestazionale erogata in libera-professione così come in precedenza definiti, comporterà per il dirigente la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento della stessa per un periodo da tre a sei mesi dal momento in cui è accertata la violazione.

In ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 22- bis della Legge n. 248/2006 e nelle more dell'adozione delle direttive regionali in merito, l'attività libero-professionale intramoenia non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente,

ANAAO
CGIL medici
CIMO ASMD
FESMED
Fesmed
AAROI
CISL medici
SMI
AIRec
UIL
SINaFO
FEDIR SANITÀ
Fed. Medici UIL

## 9. Incompatibilità e sanzioni.

I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della Libera Professione intramoenia non possono svolgere alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale è concessa per l'esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 626/94, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59 del C.C.N.L.08/06/2000.

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero-professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell'art. 55 del C.C.N.L. 08/06/200, per le quali non si pongono problemi d'incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad esempio assistenza zooiatrica per gli animali d'affezione), l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'Azienda ai sensi della lett. d) del succitato art. 55, che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo di norma, l'equa partecipazione dei componenti l'equipes interessate.

In ogni caso i suddetti dirigenti del Dipartimento di Prevenzione saranno tenuti, all'atto della richiesta di autorizzazione, a rendere preventiva dichiarazione che attesti che lo svolgimento dell'attività libero-professionale non configurerà ipotesi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nè di conflitto d'interessi con l'Azienda U.S.L. n. 8.

Per la loro peculiarità, le attività dei dirigenti veterinari possono essere rese al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (aziende pubbliche e private e singoli utenti) ai sensi dell'art. 15 quinquies comma 2 lettera D del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., purchè lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

Tale incompatibilità è accertata inoltre per tutti i dirigenti dal Direttore Generale dell'Azienda. Non è comunque consentito ai dirigenti l'esercizio di attività libero-professionale in favore di enti pubblici e privati nei confronti dei quali i medesimi dirigenti svolgano funzioni di vigilanza e controllo e funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'Azienda provvede, avvalendosi del Servizio Ispettivo costituito ai sensi della L. 662/96, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sulla incompatibilità.

La violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di situazioni di conflitto d'interessi o che comunque implichino forme di concorrenza sleale, violazione di obblighi d'informativa a danno dell'utenza e dell'Azienda verrà perseguita ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 05/12/1996 vigente ed ai sensi dell'art. 72 c. 7 della L. 448/98 che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi derivanti dal "Fondo di esclusività" in misura non inferiore ad una e non superiore a cinque annualità.

Al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera-professione extramuraria è vietato l'esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera-professione intramoenia.

Federazione Medici - UIL
FEDIR SANITÀ
UIL
SINAFO
AIPeC
ANAAO
CGIL Medici
CIMO ASMD
ESMED
FESMED
AAROI
DISC. MEDICI
SNR

## 10. Fondo di perequazione.

Il Fondo di perequazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. l) del CCNL 08/06/2000, potrà essere erogato al personale dirigente, medici e veterinari e personale dirigente del ruolo sanitario che, a causa della disciplina di appartenenza o in virtù delle funzioni svolte, non abbia potuto avere accesso all'esercizio della libera professione intramoenia ed ai quali l'Azienda abbia formalmente negato l'autorizzazione allo svolgimento della stessa.

L'entità del fondo è pari al 5% dei proventi derivanti da tutta l'attività libero-professionale e dalla ripartizione dello stesso i destinatari non possono avere un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti della relativa area che svolgono l'attività libero-professionale. A tale fine si utilizza la somma relativa ai compensi libero-professionali spettanti al personale rispetto all'attività svolta l'anno precedente, e si divide per il numero dei dirigenti che ne hanno beneficiato.

La quota così determinata dovrà in ogni caso essere ripartita fra gli aventi diritto rapportandola alla effettiva presenza in servizio.

## 11. Attività non rientranti nella Libera Professione

Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività:

1. Partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
2. Collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
3. Partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
4. Relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
5. Partecipazione ai comitati scientifici;
6. Partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7. Attività sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro;
8. Pareri medico-legali richiesti da organi di polizia giudiziaria o da organismi dell'amministrazione giudiziaria dello Stato .
9. Incarichi in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio;
10. Incarichi in qualità di Consulente Tecnico di parte.

Lo svolgimento delle attività sopra esposte richieste al personale sia con rapporto di lavoro esclusivo che non esclusivo, e richieste sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, è consentito esclusivamente previa l'autorizzazione formale dell'Azienda.

## 12. Assicurazioni

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti per le eventuali conseguenze derivanti dallo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia, senza diritto a rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, per le quali il dirigente potrà, con oneri a proprio carico, richiedere all'Azienda l'integrazione della polizza.

## 13. Disposizioni transitorie

Quanto previsto dal presente regolamento è in sintonia con la vigente legislazione nazionale e regionale. Le parti che risulteranno superate dalla normativa futura, saranno sostituite direttamente mediante atti deliberativi del Direttore Generale a meno che siano tra quelle oggetto di contrattazione integrativa.

## 14. LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Per attività libero-professionale intramoenia, si intendono le prestazioni svolte sia individualmente che in equipe, svolte in regime ambulatoriale, di ricovero, di day hospital e day surgery, quali visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, piccoli interventi chirurgici, effettuate dietro l'esplicita richiesta da parte dell'utente che la prestazione sia erogata a pagamento da uno o più medici o sanitari nominativamente individuati ed operanti nell'ambito dell'Azienda, oppure da parte di un'équipe, con oneri a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del d.lgs. 502/1992.

Sono assimilate alle prestazioni ambulatoriali anche le relazioni mediche, le perizie e i pareri medico-legali resi dal professionista a favore di singoli utenti.

- La libera-professione intramoenia è definita **NORMALE** quando le prestazioni sono effettuate all'interno degli ambulatori della struttura aziendale presso la quale il professionista presta servizio istituzionale, o presso diversa struttura aziendale previa autorizzazione del Direttore Generale ed il parere favorevole della Commissione Paritetica per la Libera-professione.

  Nelle more della realizzazione delle strutture interamente dedicate all'esercizio dell'attività libero-professionale ambulatoriale, sono destinati allo svolgimento della stessa gli spazi provvisoriamente individuati e ad essa riservati previsti dall'allegato n. 1 del presente Regolamento. L'attività libero-professionale ambulatoriale va organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ordinaria in modo da non interferire con l'organizzazione delle attività istituzionali.

  Al fine di far fronte alle esigenze organizzative proprie di ciascuna U.O, l'individuazione delle fasce orarie e dei giorni della settimana in cui ciascun professionista con rapporto esclusivo eserciterà la Libera Professione è effettuata in maniera concertata dal personale dirigente interessato, sotto il coordinamento del responsabile dell'U.O..

- La libera-professione intramoenia è definita **ALLARGATA** quando, previa stipula di apposita convenzione con il professionista, il Direttore Generale autorizza l'esercizio della libera-professione in struttura esterna privata non accreditata, studi o ambulatori privati idonei, ubicati anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Azienda previo nulla osta da parte dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

  La presente tipologia afferisce alla disciplina transitoria di cui all'art. 15 quinquies comma 10 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed all'art. 56 del CCNL 08/06/2000 e pertanto il presupposto indifferibile al rilascio dell'autorizzazione è l'indisponibilità di ambulatori e strutture aziendali. In ogni caso la suddetta autorizzazione è soggetta a tutte le modificazioni che verranno apportate dalla normativa che interverrà in materia e potra' essere revocata, con preavviso di 90 giorni, non appena l'Azienda abbia reperito locali idonei all'interno delle proprie strutture.

  Presso lo studio professionale possono essere rese esclusivamente prestazioni erogate a favore di utenti paganti in proprio o attraverso assicurazioni o fondi integrativi, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa.
  L'utilizzo di strutture esterne all'Azienda non potrà comportare oneri aggiuntivi a carico della stessa e dovrà comunque avvenire al di fuori dell'orario di servizio.
  L'esercizio di attività libero-professionali in regime di intramoenia allargata è ovviamente incompatibile con l'intramoenia "normale".

## 15. Richieste di autorizzazione.

I professionisti e/o le equipes aventi titolo che vogliono svolgere l'attività libero professionale intramoenia chiedono l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale intramoenia NORMALE o ALLARGATA, attraverso la compilazione del relativo **Modulo *di richiesta autorizzazione,*** rispettivamente denominati **MOD. ALP Intra 01** e **MOD. ALP Intra ALL 01 debitamente compilati e corredati della documentazione ivi prevista.** La suddetta autorizzazione o il diniego della stessa dovranno obbligatoriamente essere motivati ed espressi in forma scritta entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente interessato.

### *15.1 Spazi esterni all'Azienda. Strutture private non accreditate*

In assenza di spazi aziendali o qualora gli stessi risultino insufficienti per assicurare lo svolgimento dell'attività libero-professionale, l'Azienda ha inoltre la facoltà di convenzionarsi con aziende o strutture sanitarie private non accreditate al fine di reperire spazi necessari allo svolgimento dell'attività libero professionale. In questo caso le tariffe di vendita saranno concordate tra Azienda, professionista e struttura privata.

Quando perverranno nelle casse dell'azienda i compensi relativi alle prestazioni erogate, si provvederà all'accreditamento dei compensi al professionista.

## 16. Prenotazione delle prestazioni e pubblicità.

Nelle more del potenziamento della struttura organizzativa del Centro Unico di Prenotazione, le prenotazioni delle prestazioni da erogare in regime libero-professionale saranno gestite presso le medesime strutture aziendali in cui vengono erogate o presso gli studi ambulatoriali privati autorizzati allo svolgimento dell'intramoenia allargata .

L'elenco dei professionisti esercitanti la libera-professione, ordinato per disciplina e contenente le prestazioni erogate, le tariffe e gli orari dell'attività dovrà essere esposto, a cura del responsabile del P.O. o del Servizio sanitario territoriale, e reso disponibile in forma evidente per la consultazione da parte degli utenti attraverso pubblicazioni o manifesti dislocati nei punti di attesa e di prenotazione delle prestazioni.

## 17. Tariffe e modalità di riscossione.

Al fine di garantire omogeneità alle tariffe delle prestazioni libero-professionali offerte in nome e per conto dell'Azienda, la misura minima delle stesse è determinata dal Tariffario Aziendale per le prestazioni libero-professionali.

Le prestazioni che si intende erogare e le relative tariffe, devono essere comunicate dal dirigente interessato all'Azienda all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale sia essa intramoenia normale o allargata e resteranno invariate per l'intero anno solare.

Nelle more dell'istituzione dell'Ufficio aziendale per la libera-professione di cui all'art. 3, il monitoraggio ed il controllo sulla congruità delle tariffe in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo è demandato alla Direzione Sanitaria aziendale.

Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato dall'utente con le seguenti modalità:

1. tramite Uffici Ticket;
2. versamento su C/C postale n. .....intestato all'AZIENDA USL 8 Servizio di Tesoreria B.N.L. Cagliari, con l'esatta indicazione della causale;
3. pagamento diretto al professionista previo rilascio della ricevuta da bollettario aziendale a cui seguirà l'emissione della fattura; la presente ipotesi è prevista solo nei seguenti casi:
    - impossibilità di pagamento anticipato tramite postazioni ticket;
    - esercizio di attività in intramoenia allargata;
    - esercizio di attività di Psicologo;

    in tali casi gli importi incassati dovranno essere riversati nella misura del 100% per l'intramoenia normale e del 50% per l'intramoenia allargata entro il termine di 15 giorni, salvo modifiche introdotte dalla normativa fiscale.

Tutti i proventi, una volta contabilizzati, saranno ripartiti tra gli aventi diritto entro i due mesi successivi a quello di svolgimento delle prestazioni.

## 18. Modalità di ripartizione dei proventi.

### *18.1 Intramoenia normale.*

I proventi derivanti dall'attività libero-professionale **intramoenia normale** sono ripartiti nelle sottoelencate quote, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante in relazione alla tipologia della prestazione:

- **A. : quota spettante al dirigente che ha effettuato la prestazione;**
- **B. : quota spettante all'Azienda comprensiva dei costi diretti ed indiretti;**
- **C.** *IIIII*
- **D. :quota spettante al personale di supporto diretto per lo svolgimento dell'attività fuori orario di servizio;**
- **E. fondo di perequazione personale dirigente del ruolo sanitario che, a causa della disciplina di appartenenza o in virtù delle funzioni svolte, ha una limitata o negata possibilità di accesso all'esercizio della libera professione intramoenia.**
- **F. quota afferente al personale di supporto indiretto (Servizi del Personale e Bilancio, Uffici Ticket e CUP);**

| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | A | B | [redacted] | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita specialistica no supporto<br>Parere tecnico no supporto<br>Relazioni mediche | 78% | 15% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Visita specialistica con supporto<br>Preparazioni galeniche farmaceutiche<br>Parere tecnico con supporto | 72% | 15% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Esami citologici, istologici, anatomo-patologici<br>Esami radiografici tradizionali | 50% | 37% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Esami di laboratorio*<br>(1% personale ausiliario in laboratorio)<br>(2% personale ausiliario in laboratorio) | 35% | 37% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Esami specialistici strumentali<br>Esami ecografici | 58% | 29% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Esami radiografici elevata tecnologia<br>Esami con radioisotopi | 37% | 50% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Interventi chirurgici ambulatoriali | 62% | 23% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Attività terapeutica strumentale<br>(es. radioterapia) | 27% | 29% | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |
| Visite domiciliari occasionali | 81% | 12% | [redacted] | /////// | 5% | [redacted] |

Per le prestazioni rese in equipe, non comportanti ricovero, quali laboratorio, radiologia, medicina nucleare, anatomia patologica, la quota "A" sarà di norma ripartita secondo la seguente modalità:

1. parametro 1,1 al responsabile dell'equipe
2. parametro 1 agli altri dirigenti componenti l'equipe.

Ai sensi dell'art. 57 c.2 lett. f., è fatta comunque salva la facoltà dei componenti dell'equipe di determinare di comune accordo la distribuzione fra i singoli componenti della quota "A", previa comunicazione al Servizio Bilancio.

### *18.2 Intramoenia allargata*

I proventi derivanti dall'attività libero-professionale **intramoenia allargata** sono ripartiti nelle sottoelencate quote, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante in relazione alla tipologia della prestazione:

**A.** quota spettante al dirigente che ha effettuato la prestazione;
**B.** quota spettante all'Azienda;
**E.** Fondo di perequazione ;
**F.** quota afferente al personale di supporto indiretto (Servizi del Personale e Bilancio, Uffici Ticket e CUP);

| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita specialistica<br>Parere tecnico<br>Relazioni mediche | 81% | 12% | //////// | ////////// | 5% | 2% |

Le prestazioni in intramoenia allargata ed in intramoenia normale, effettuate, dietro specifica richiesta dell'utente presso il domicilio dello stesso, dovranno avere carattere eccezionale ed occasionale e connesse alla particolarità delle prestazioni assistenziali richieste ed al rapporto fiduciario già esistente con il medico richiesto.

Il relativo onorario sarà ripartito nelle stesse quote e medesime percentuali previste per le prestazioni in intramoenia allargata.

Le prestazioni dei dirigenti veterinari di cui al precedente art. 8, rese al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (aziende pubbliche e private e singoli utenti) ai sensi dell'art. 15 quinquies comma 2 lettera D del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., saranno assimilate, in relazione alla ripartizione dei proventi, alle prestazioni rese in regime di libera-professione intramoenia allargata.

### *18.3* Libera Professione intramoenia in regime di ricovero ordinario, day-*hospital o day surgery.*

Condizione necessaria per il ricovero in regime libero-professionale è l'esplicita espressione da parte del paziente della sua volontà di affidarsi alle cure del medico di fiducia, scelto tra quelli con rapporto esclusivo, al quale è imputata la responsabilità della gestione del ricovero, ivi compresa la gestione della cartella clinica.

L'utente che sceglie una prestazione libero-professionale in regime di ricovero deve essere preventivamente informato del costo complessivo della stessa mediante la presentazione di preventivo di spesa contenente indicazione dettagliata delle prestazioni richieste a pagamento e del numero presunto dei giorni di degenza.

Nelle more dell'istituzione dell'Ufficio aziendale per la libera-professione di cui all'art. 3, l'onere dell'informazione e la redazione in favore dell'utente dei suddetti preventivi di spesa è demandato alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri.

Il suddetto preventivo dovrà essere sottoscritto dal paziente per accettazione così come la richiesta di ricovero.

Sono destinati allo svolgimento della libera-professione in regime di ricovero di cui al presente articolo gli spazi provvisoriamente individuati e ad essa riservati previsti dall'allegato n. 2 del presente Regolamento.

Non è consentito l'accesso in regime libero-professionale ad un paziente se i posti letto dell'U.O. in cui dovrebbe trovare idonea sistemazione sono tutti occupati.

Il Responsabile dell'Unità Operativa a cui appartiene il Medico scelto dal paziente, è tenuto a dichiarare che l'attività prevista nella richiesta di ricovero inoltrata dal paziente, in cui è esplicitata la scelta del medico fiduciario, sia svolta dallo stesso medico anche in regime istituzionale; tale dichiarazione è resa controfirmando il modulo di richiesta di ricovero.

La tariffa pagata dal paziente per il ricovero in regime libero-professionale si riferisce a tutte le prestazioni che gli sono erogate, ad eccezione di quelle aggiuntive richieste dal medico fiduciario ad uno specifico professionista, previa informazione al paziente.

L'attività libero-professionale si intende comunque effettuata fuori dall'orario di servizio ordinario ed in aggiunta ad esso, comunque fuori timbratura ed in ogni caso non costituisce attività di supporto alla stessa l'attività del personale medico e paramedico coinvolto nell'erogazione dei livelli essenziali d'assistenza.

## 19. Procedura di ricovero in regime libero-professionale.

- Le prestazioni rese in regime di ricovero possono essere effettuate in due diverse modalità:
  - ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con scelta del professionista e/o dell'equipe e prestazioni aggiuntive rispetto al livelli di assistenza;
  - ricovero ordinario nelle stanze di degenza con la sola scelta del professionista e/o dell'equipe.

  In entrambi i casi il paziente conserva il diritto a ricevere gratuitamente tutte le prestazioni che rientrano nei L.E.A. garantiti dal S.S.N..

- La tariffa della prestazione in regime di ricovero, nelle more delle determinazioni della R.A.S., si compone di:

  **A.** compenso spettante a titolo d'onorario per le prestazioni effettuate dal professionista o dall'equipe, il cui importo deve essere definito dal dirigente all'atto della richiesta di autorizzazione all'ALPI e che non potrà essere inferiore a quello stabilito dal Tariffario minimo Nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche (DPR 17/02/1992 G.U. n. 81 del 02/06/1992)????????;

  **B.** dal 50% del relativo DRG ai sensi dell'art. 28 c. 1 della L. 488/99;

  **C.** importo del trattamento alberghiero così determinato:
  - €. 103,29 giornalieri per standard alberghiero superiore: camera singola con servizi, telefono, televisione etc.. L'utilizzo di un secondo posto letto per familiare o accompagnatore comporta l'addebito di un ulteriore tariffa giornaliera pari a €. 25.82 per il servizio mensa ed il trattamento alberghiero;
  - €. 51,64 giornalieri per trattamento alberghiero superiore in camera a due o tre posti letto.

Gli importi di cui alle lettere **B** e **C** verranno introitate dall'Azienda quale rimborso dei costi sostenuti.

La riscossione delle tariffe per le prestazioni rese in costanza di ricovero deve avvenire esclusivamente tramite Ufficio Ticket.

All'atto del ricovero sarà richiesto al paziente un acconto pari al 50% della quota a carico dell'assistito, pari al 25% del D.R.G. di ingresso, sommata al 50% della spesa per il trattamento alberghiero prevedibile per la relativa diagnosi.

Il saldo sarà versato all'atto delle dimissioni in relazione alle prestazioni effettivamente erogate.

- I proventi derivanti dall'attività libero-professionale **in costanza di ricovero** sono ripartiti nelle sottoelencate quote e percentuali :

**A.** quota spettante al professionista e/o all'equipe e ripartita, se del caso, con i seguenti parametri:
- parametro 2 al dirigente proponente il ricovero;
- parametro 1 ad ogni dirigente componente l'equipe.

**B.** quota spettante all'Azienda comprensiva dei costi diretti ed indiretti;

**C.** ///////

**D.** quota spettante al personale di supporto diretto per lo svolgimento dell'attività fuori orario di servizio;

**E.** fondo di perequazione personale dirigente del ruolo sanitario;

**F.** quota afferente al personale di supporto indiretto (Servizi del Personale e Bilancio, Uffici Ticket e CUP);

| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | A | B | [redacted] | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestazioni in costanza di ricovero | 81% | 50% DRG + tratt.albergh. | [redacted] | [redacted] | 5% | [redacted] |

Ai sensi dell'art. 57 c.2 lett. f., è fatta comunque salva la facoltà dei componenti dell'equipe di determinare di comune accordo la distribuzione fra i singoli componenti della quota "A", previa comunicazione al Servizio Bilancio.

## 20. ATTIVITA' AZIENDALI A PAGAMENTO

### 1. Definizione delle attività.

Ai sensi del presente Regolamento per "Attività aziendali a pagamento s'intendono:

- l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, svolta sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, ed erogata in base a convenzioni o come prestazione occasionale **(ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO)**
- l'attività di consulenza chiesta all'azienda da soggetti terzi e svolta in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro **(CONVENZIONI).**

### 2. ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO
**(ART. 55 comma 1 lett. d) – ART. 58 comma 9 e 10 C.C.N.L. 08/06/2000)**

- E' considerata Attività aziendale a pagamento, l'attività professionale occasionale concernente prestazioni sanitarie e/o attivita' professionali mirate all'incremento delle azioni di sanità pubblica proprie del Dipartimento di Prevenzione, richieste a pagamento all'Azienda da enti, associazioni, aziende e società private, da effettuarsi, al di fuori dell'orario di lavoro, sia all' interno che all'esterno delle strutture aziendali.
- Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposto alla medesima disciplina, ovvero essere considerata come obiettivo prestazionale **incentivato con le specifiche risorse introitate dall'Azienda.**
- La richiesta delle suddette prestazioni da parte dei terzi interessati, sarà inoltrata al Direttore Generale ed al fine dell'autorizzazione dovrà contenere, oltre la denominazione o la ragione sociale, indirizzo, cod.fiscale/Partita Iva necessari per la fatturazione, la tipologia delle prestazioni che ne sono oggetto, il nominativo del professionista prescelto se individuato, l'arco temporale durante il quale si richiede l'erogazione e/o l'occasionalità delle prestazioni e se le stesse dovranno essere effettuate al domicilio o presso strutture dell'Azienda.
- Nel caso in cui fosse già stato individuato il professionista del quale si intende avvalersi, dovranno inoltre essere indicate le tariffe di vendita delle prestazioni proposte dal dirigente stesso.
- In caso contrario, l'Azienda individuerà, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione del personale, il dirigente che effettuerà le prestazioni concordando con il medesimo la tariffa, che sarà poi comunicata al richiedente la prestazione.

- Sia nel caso di individuazione del professionista da parte dei terzi richiedenti, sia nel caso in cui sia l'Azienda a procedere a detta individuazione, l'autorizzazione all'effettuazione delle suddette prestazioni libero-professionali sarà concessa al dirigente solo previa verifica del rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità in relazione alle funzioni istituzionali svolte.
- La richiesta di prestazioni, se autorizzata, sarà trasmessa al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti.
- I dirigenti interessati dovranno redigere, secondo le cadenze previste, appositi riepiloghi contenenti le prestazioni effettuate ed i corrispettivi maturati, che dovranno essere inviati dalla società richiedente le prestazioni al Servizio Bilancio, previa apposizione di dichiarazione di congruità.
- La fattura relativa alle prestazioni sarà emessa dal Servizio Bilancio alla ricezione del corrispettivo da parte del richiedente, mentre i compensi saranno accreditati al professionista nella prima mensilità utile dalla data di ricezione.
- La ripartizione dei compensi relativi all'attività aziendale a pagamento è effettuata come di seguito specificato:
    1. per le prestazioni effettuate all'interno delle strutture aziendali i compensi saranno ripartiti nelle medesime quote e percentuali per tipologia stabilite per l'intramoenia normale;
    2. per le prestazioni effettuate al domicilio del richiedente i compensi saranno ripartiti nelle medesime quote e percentuali stabilite per l'intramoenia allargata.

## 3. CONVENZIONI
**(ART. 55 comma 1 lett. c) – ART 58 commi da 1 a 8)**

- L'attività di consulenza richiesta da terzi all'Azienda costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio e può essere attuata, **tramite atto convenzionale**, con le istituzioni ed enti sottoindicati:

    - servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto;
    - istituzioni <u>pubbliche</u> non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro
    - INAIL, per le certificazioni medico-legali a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. 1124/1965, i cui proventi verranno ripartiti secondo le modalità operative concordate con le OO.SS. e specificate nell'allegato 3 del presente Regolamento.

- Gli atti convenzionali disciplinanti le attività di consulenza dovranno indicare:
  - decorrenza e durata della convenzione;
  - sede di svolgimento della prestazione consulenziale;
  - numero ed eventuali nominativi dei consulenti richiesti;
  - oggetto della consulenza;
  - motivazione e finalità della consulenza;
  - impegno orario previsto o numero degli accessi previsti per un predefinito periodo di tempo (settimana/mese/anno);
  - l'entità del compenso e le modalità di svolgimento e di pagamento.
  - l'impegno, a carico del dirigente che sarà successivamente incaricato dall'Azienda, di redigere il riepilogo per tipologia delle prestazioni effettuate con indicazione separata di eventuali ulteriori prestazioni con costo a carico del richiedente;
  - che nei casi di prestazioni non inquadrabili nell'ambito della libera-professione individuale normale o allargata, la quota afferente il singolo professionista (95% dell'importo della prestazione) è da considerarsi al lordo del costo IRAP, se non espressamente assorbito dal richiedente.

La stesura e la stipula degli atti convenzionali è di competenza del Servizio Affari Generali.

La fatturazione delle suddette prestazioni è di competenza del Servizio Bilancio ed avverrà ad incasso avvenuto.

L'avvenuta esecuzione della prestazione sarà certificata dall'Ente richiedente.

## 4. LIBERA-PROFESSIONE INTEGRATIVA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

**(ART. 55 comma 2 C.C.N.L 08/06/2000)**

- E' cosi' definita l'attività richiesta dall'Azienda ai propri dirigenti ad integrazione delle attività istituzionali, in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in particolare in presenza di carenze d'organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge. Tale attività, il cui costo è interamente sostenuto dall'Azienda, potrà essere richiesta ed effettuata esclusivamente dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali istituzionali negoziati, in applicazione dell'art. 55 comma 2 del CCNL 08/06/00 e degli artt. 18 e 14 comma 6 del CCNL 03/11/2005 ed in osservanza alle linee di indirizzo della RAS.

- L'attivazione del suddetto istituto è di esclusiva prerogativa dell'Azienda che provvederà, previa individuazione delle U.O. che versino in situazioni di criticità e previa verifica dei volumi di attività necessari ad assicurare la continuità e la salvaguardia dell'assistenza sanitaria erogata, a indire avviso per la partecipazione del personale dipendente.

- Il suindicato avviso conterrà l'indicazione del ruolo, della posizione funzionale, della disciplina del personale richiesto e delle U.O. presso le quali dovranno essere svolte le prestazioni.

## 21. ENTRATA IN VIGORE ED EVENTUALE REVISIONE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione adottata dal Direttore Generale e verrà sottoposto ad eventuale revisione, su richiesta di una delle parti, dopo il primo anno di applicazione.

UIL F.P.L.

AREA MEDICA

**S.I.Ve.M.P.**

**SINDACATO VETERINARI ITALIANI**
**MEDICINA PUBBLICA**

Alla Delegazione Trattante Aziendale
ASL 8 CAGLIARI
Epc alle OOSS della dirigenza medica
Asl 8 Cagliari

Oggetto: **regolamento libera professione intramoenia.**

*Si chiedono le seguenti integrazioni e modifiche al regolamento citato in oggetto*

Art.5 lett.C, aggiungere
**art.55 lett. comma 2 CCNL 08.06.2000**
**art.55 Comma 1 lett. d e comma 2 - CCNL 08.06.2000**

Art.5 lett.C, ultimo capoverso :
**"Si considerano inoltre prestazioni libero professionali integrative dell'attività istituzionale le prestazioni di cui all'art. 18 del CCNL 03.11.2005 e quelle svolte per fronteggiare particolari emergenze sanitarie riconosciute dalla RAS."**(lett.F punto c, linee di indirizzo regionali).

Art. 6 capoverso 4°:
**Poiché sono da considerarsi attività d'istituto rientranti nei livelli minimi ed essenziali d'assistenza, non è consentita l'erogazione in L.P.I. ad eccezione di quelle previste dall'all'art. 55 lett. d delle seguenti prestazioni:**

Art.10 capoverso 2°:
**" L'entità del fondo è pari al 5% dei proventi derivanti da tutta l'attività L.P. , dalla ripartizione dello stesso i destinatari non possono avere un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che svolgono attività libero professionale, distinto in base alla relativa area di contrattazione ( area medico veterinaria e area sanitaria)**

S.I.Ve.M.P.

UIL Medici

ASL 8 TTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

Il Dr. Tiddia in rappresentanza dell'ANPO chiede la correzione del refuso presente nell'art. 6 , penultimo cpv.,del Regolamento per la libera professione intramoenia come sotto indicato " Ciascun professionista può erogare una prestazione prevista dalla propria disciplina in regime libero professionale purchè la stessa prestazione venga svolta anche in regime istituzionale nell'ambito di tutta l'Azienda e fatto salvo quanto indicato al primo capoverso".

Cagliari 16.04.2007

AZIENDA - U.S.L. n. 8 CAGLIARI
16 APR 2007
POSTA IN ENTRATA
SERVIZIO PERSONALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 632 DEL - 6 GIU. 2007

IL DIRETTORE AMMIN. STRATIVO
(Dott. Giovanni Maria Soro)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Sorrentino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enzo Guaitrini)

Il presente allegato è composto di n.° 28 fogli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
(Dr.ssa Patrizia Sollai)